

*Regolamento per l' applicazione
dell' Accertamento con Adesione
ai Tributi Comunali*

*Approvato con Delibera C.C. n. 37 del 13.07.1998;
Modificato con Delibera C.C. n. 55 del 20.12.1999.*

INDICE

CAPO I

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 1 - Principi generali

Art. 2 - Ambito di applicazione dell' istituto dell' accertamento con adesione

CAPO II

PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

Art. 3 - Competenza

Art. 4 - Avvio del procedimento

Art. 5 - Procedimento ad iniziativa dell' Ufficio

Art. 6 - Procedimento ad iniziativa del Contribuente

Art. 7 - Atto di accertamento con adesione

Art. 8 - Perfezionamento della definizione

Art. 9 - Effetti della definizione

CAPO III

SANZIONE A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE

Art. 10 - Riduzione della sanzione

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 - Decorrenza e validità

CAPO I
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 1 – Principi generali

Il Comune di Sardara, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Art. 2 – Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela, su istanza del contribuente corredata dai documenti probatori.

CAPO II
PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON
ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

Art. 3 – Competenza

1. Competente alla definizione è il responsabile dell'ufficio dell'Amministrazione preposto alla funzione di accertamento.

Art. 4 – Avvio del procedimento

1. Il procedimento di norma è avviato ad iniziativa dell'Ufficio, può essere avviato anche ad iniziativa del contribuente.

Art. 5 – Procedimento ad iniziativa dell' Ufficio

1. 1. Qualora ci si trovi di fronte a situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio, l'ufficio contestualmente all'avviso di accertamento notifica l'invito a comparire indicando il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. 2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o a trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. 3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

Art. 6 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il Contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento non corredato dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telepaticamente, formula l'invito a comparire.

5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

6. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento, che farà parte integrante dell'istruttoria della pratica.

Art. 7 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzione dovute in dipendenza della definizione.

Art. 8 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D. Lgs. 507/93 e succ. modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

3. il contribuente che ha aderito all' accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione, il pagamento delle somme dovute in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12. Nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della seconda rata non versata.

4. L' importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1.

5. L' Ufficio chiude la pratica allegando al proprio esemplare di accertamento con adesione, fotocopia del certificato di accreditamento postale.

6. Cassato.

7. Cassato.

8. Cassato.

Art. 9 – Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definitivo con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che al definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

CAPO III
SANZIONE A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE

Art. 10 – Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 – Decorrenza e validità

1. Al presente regolamento si dà efficacia dal 01.01.1999.
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.